



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

SETTORE LL.PP.

OGGETTO: ACCORDO QUADRO, SECONDO I DETTAGLI DEL COMMA 4 DELL'ART. 59 DEL D. LGS 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE, NEL **BIENNIO 2015 – 2016**, -

CAPITOLATO SPECIALE

PROGETTAZIONE
4° SERVIZIO – SETTORE LL.PP.
(Geom. Angelo A. FORTE)

VISTO: IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Dott. Ing. Biagio MAIULLARI)

Altamura, il 18/09/2014

INDICE

PARTE 1 – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 4 – CATEGORIA DEI LAVORI ATTINENTI L'ACCORDO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

ART. 5 – FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 6 – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

ART. 8 – CAUZIONE E GARANZIE

ART. 9 - PENALE

ART. 10 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

PARTE 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 12 - MODALITA' DI ESECUZIONE LAVORI

ART. 13 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

ART. 14 – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 15 - PAGAMENTI

ART. 16 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

ART. 17 - PERSONALE DELL'IMPRESA

ART. 18 – ACCLARAMENTO DEI LAVORI

ART. 19 - SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 20 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

PARTE 3 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 22 – RECAPITO OPERATIVO

ART. 23 - CONTROVERSIE

PARTE 1 – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato disciplina i contenuti riguardanti l' accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico (art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle strade comunali interne e degli spazi pubblici di proprietà comunale nel **biennio 2015 – 2016.-**

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'accordo quadro.

Le prestazioni affidabili, in base all'accordo quadro a stipularsi, consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari a ripristinare l'efficienza delle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali. L'accordo quadro si estende automaticamente anche alle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi che dovesse entrare a far parte del patrimonio del comunale, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende:

- colmature delle buche sulle carreggiate stradali, che si manifesteranno pericolose al pubblico transito veicolare e/o pedonale, mediante fornitura e stesura di idoneo conglomerato bituminoso a caldo, ovvero, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, con bitume a freddo del tipo stivato in sacchetti, per la qual cosa è fatto obbligo all'impresa di tenere costantemente in deposito non meno di "venti sacchetti" di detto bitume. –
- stesura di conglomerato bituminoso per risagomatura, livellamenti, cedimenti, rappezzi di buche diffuse sulle sedi viarie ... ect.; -
- fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali di tappeti di usura e/o sottostante strato di conglomerato bituminoso; -
- pulizia e ricostruzione di canali di fogna bianca e/o cunette di qualsiasi tipo;
- sostituzione chiusini, di grate, griglie in ferro, di qualsiasi tipo e forma; -
- sostituzione cordoni di marciapiedi con risarcimento della pavimentazione;
- rifacimento parziale di marciapiedi; -
- rifacimento tratti muri di contenimento sedi stradali ove necessario; -
- pulizia di cigli stradali e/o simili; -

- chiusura buche, risagomatura e/o sistemazione delle sedi viabili pavimentate a macadam, con misto granulare stabilizzato; -

La durata dell'accordo quadro è stabilita all'art. 2 del presente capitolato.

L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art. 3 del presente capitolato.

Il presente capitolato stabilisce altresì le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di affidamento.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno disposti con i singoli affidamenti entro il limite massimo di importo stabilito ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso, anche se afferiscono ad una sola categoria di opere.-

ART. 2

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà validità per il biennio 2015 – 2016 e fino al tetto massimo, per singolo anno, stabilito dall'art. 3 del presente capitolato.

L'accordo quadro, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne C.le, potrà avere validità dal giorno successivo all'aggiudicazione dello stesso.-

ART. 3

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, l'importo massimo delle lavorazioni che potranno essere affidate sulla base dell'Accordo Quadro a stipulare, al netto del ribasso d'asta, è definito per l'anno 2015 in **€ 257.000,00** e per l'anno 2016 in **€ 262.000,00**, al netto dell'IVA di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell'importo annuale innanzi indicato e, quindi, non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

Ciascun affidamento di lavori non è condizionato ad alcun importo minimo e, pertanto, potrà essere di qualsiasi entità, oltre I.V.A.

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza aggiuntivi e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno definiti (qualora se ne verificano i presupposti) in sede di stima dei lavori ad affidarsi.

ART. 4

CATEGORIA DEI LAVORI ATTINENTI L'ACCORDO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

I lavori di manutenzione ordinaria delle strade interne e gli spazi pubblici di proprietà comunale, da affidarsi nell'ambito dell'accordo quadro, rientrano tra quelli definiti alla categoria **OG 3 dell'allegato "A" al DPR 5/10/2010 n. 207.**

L'aggiudicazione dell'accordo quadro in parola, dovrà essere espletata ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs 163/2006 mediante offerta con l'unico ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara ed esclusione delle offerte anomale.

I prezzi unitari posti a base di gara sono quelli di cui all'elenco redatto dal 4° Servizio LL.PP., ed allegato al presente capitolato, nonché quelli del listino dei prezzi delle OO.PP. emanato dalla Regione Puglia nell'anno 2012, per le lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato e quelli del listino dell'Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia (ARIAP) del 3° quadrimestre 2013 per le lavorazioni non comprese negli elenchi prezzi innanzi richiamati;

Ove si rendesse necessario eseguire categorie di lavorazioni non compresi negli elenchi innanzi citati, le stesse lavorazioni saranno oggetto di preventivo verbale di concordamento prezzi ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010.-

ART. 5

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'impresa nella formulazione della propria offerta dovrà tener presente di tutti gli oneri e obblighi contenuti nelle categorie di lavorazione, nel presente disciplinare di appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo incidere sulla successiva esecuzione dei necessari lavori sulla viabilità urbana.-

ART. 6

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI

I **prezzi unitari** in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno valutati i lavori, anche se non espressamente detto nella descrizione dei singoli articoli, comprendono sempre:

- a) per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada; -
- b) nel caso di lavoro notturno la spesa per la illuminazione del cantiere di lavoro; -
- c) tutte le spese per l'utilizzo dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanee e diverse, nonché mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo;
- d) gli oneri derivanti dalla eventuale esecuzione dei lavori parzializzata ed in tempi successivi, secondo le esigenze del traffico e della viabilità, nonché per le diverse necessità che si rappresenteranno e che ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori saranno ritenute giustificate;
- e) gli oneri per il rallentamento da sospensione dei lavori in conseguenza di interferenze dovute alla esecuzione di opere che si dovessero, in concomitanza e per qualsiasi altro giustificato motivo, all'occorrenza rendere necessari da parte di

- terzi, ovvero degli Enti erogatori di servizi tecnologici;
- f) la spesa che occorrerà per la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale necessaria per la eventuale chiusura al traffico, anche parziale, delle strade interessate dai lavori, nonché per quella di indicazione dei percorsi alternativi alla viabilità interclusa;

ART. 7

REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 8

CAUZIONE E GARANZIE

La cauzione provvisoria e quella definitiva dovranno presentarsi ai sensi degli art. 75 e 113 del D. Leg. 163/2006, rispettivamente, in sede di presentazione dell'offerta ed in sede di stipula del contratto riguardante l'accordo quadro.

La cauzione definitiva resterà vincolata a favore dell'Amm.ne Com.le per tutta la durata dell'accordo quadro e sarà svincolata successivamente all'avvenuto acclamamento dei lavori, stabilito al successivo art. 18.

L'impresa appaltatrice, in attuazione dell'art. 103 del D.P.R. 554/1999, è obbligata altresì a prestare in sede di stipula del contratto di accordo quadro polizza di assicurazione per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi dell'importo rispettivamente di €. 500.000,00 e di €. 500.000,00, che farà parte integrante dei singoli contratti di appalto anche se non esplicitamente richiamata in detti atti.

ART. 9

PENALE

La penale, di cui all'art. 145 del DPR 5/10/2010 n. 207, per la ritardata ultimazione dei singoli affidamenti, rispetto ai tempi indicati dalla D.L nei singoli ordinativi di cui al successivo art. 12, è fissata in **€ 100,00 (Cento)** per ogni giorno di ritardo.

La penale sarà inserita nella contabilità dei lavori a debito dell'impresa.

ART. 10

RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Qualora l'impresa incorrerà in una tardiva esecuzione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nei singoli affidamenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con semplice atto amministrativo alla risoluzione dell'accordo quadro, senza ulteriore incombenza e con incameramento della cauzione definitiva valida.

ART. 11

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti:

- 1) l'offerta dell'Impresa;
- 2) il presente capitolato speciale;
- 3) L'elenco prezzi unitari redatto dal 4° Servizio LL.PP., ed allegato al presente capitolato.

Inoltre devono intendersi parte integrante del contratto, anche se non espressamente allegati allo stesso il listino dei prezzi delle OO.PP. emanato dalla Regione Puglia nell'anno 2012, per le lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi di cui al punto 3 precedente ed il listino dell'associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia (ARIAP) del 3° quadrimestre 2013 per le lavorazioni non comprese nei listini innanzi citati.

PARTE 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 12

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa non potrà intraprendere alcuna attività lavorativa, se non avrà ricevuto disposizione di servizio, sottoscritta dalla Direzione Lavori e vistata dal RUP, al quale compete la gestione dell'importo complessivo impegnato per l'attuazione dell'accordo quadro, nella quale saranno indicate le lavorazioni a farsi, l'entità delle stesse ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate.

I lavori ordinati dovranno eseguirsi da parte dell'impresa aggiudicataria dell'accordo per qualsiasi ammontare, secondo le disposizioni fissate negli ordinativi innanzi citati, anche se afferiscono ad una sola categoria di opere.

Ogni singolo ordinativo, redatto nella forma di scrittura privata non autenticata e debitamente controfirmato per accettazione da parte del rappresentante dell'impresa aggiudicataria, farà parte integrante del contratto dell'accordo quadro e sarà oggetto di registrazione in caso di uso e, cioè, solo quando ci sarà contestazione per la esecuzione delle disciplinate lavorazioni.-

Eventuali interventi per i quali sarà riconosciuta la esecuzione di urgenza dalla Direzione Lavori o dal Comando dei VV.UU., dovranno avere inizio entro e non oltre 6 ore dalla diramata disposizione verbale o telefonica, limitatamente alle opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture, dei luoghi, etc. ..., in qualsiasi giorno e orario, senza che la ditta aggiudicatrice dell'accordo debba pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi di elenco di riferimento.

Questi ultimi interventi devono essere acclamate dalla D.L. con la successiva disposizione di servizio ad affidarsi all'impresa aggiudicataria dell'accordo.-

La tardiva ultimazione dei lavori nei termini definiti e disposti negli ordinativi della D.L., produrrà l'applicazione della penale prevista dall'art. 9, mentre la tardiva esecuzione, oltre giorni dieci dalla data del singolo affidamento, comporterà l'applicazione della procedura prevista dall'art. 10.

ART. 13

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Nell'esecuzione delle lavorazioni ad affidarsi nell'ambito dell'accordo quadro a stipularsi, sono a carico dell'impresa appaltatrice, anche se non espressamente menzionati nei singoli atti di affidamento, i seguenti obblighi ed oneri:

- a) il trasporto di tutto il materiale occorrente per la esecuzione dei lavori, lo sfrido, ogni prestazione in cantiere per la posa in opera;
- b) il trasporto a rifiuto del materiale di risulta riveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, così come precisato nei relativi articoli del prezzario vigente, presso discariche autorizzate, compreso i relativi costi di conferimento e consegna alla direzione lavori della documentazione attestante il deposito dei materiali nei detti siti;
- c) eventuale formazione del cantiere adeguatamente attrezzato per la esecuzione dei lavori affidati di volta in volta, la recinzione del cantiere ovvero della semi sede stradale che di volta in volta sarà oggetto dei lavori, la pulizia e la manutenzione dello stesso, le opportune segnalazioni di avviso di pericolo in modo da rendere sicuro il transito, la circolazione dei veicoli sarà regolarizzata mediante impianto semaforico provvisorio;
- d) l'osservanza delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categorie, attualmente vigente;
- e) il pagamento di eventuali tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e per licenze temporanee per passi carrabili;
- f) spesa contrattuale;
- g) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso delle persone dipendenti da altre imprese operanti nella medesima zona, poiché affidatarie di altri lavori non comprese nel presente disciplinare;
- h) la pulizia delle vie di transito e di accesso interessate dalla esecuzione dei lavori;
- i) la manutenzione delle opere fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori;
- j) l'osservanza delle leggi e decreti vigenti in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni normative disciplinanti i lavori del presente appalto;
- k) lo sgombero del cantiere, entro 3 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- l) la guardiania e/o sorveglianza, ove necessaria, del cantiere, comprese tutte le cose ivi depositate, anche se di proprietà della Amm.ne Com.le, a norma della legge n. 646/82.

ART. 14

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere delle migliori qualità, dando la preferenza ai prodotti nazionali.

Solo in caso di documentata irreperibilità dei materiali richiesti, ed a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno accettati i materiali di diverso tipo ma che non si discostino dalle caratteristiche richieste.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata a regola d'arte, secondo le migliori regole tecniche vigenti in materia, le indicazioni enunciate nella esposizione delle voci delle categorie dei lavori e conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Inoltre, è obbligo dell'impresa di uniformarsi e attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dai regolamenti vigenti in materia di esecuzione dei Lavori Pubblici.

Per la realizzazione dei lavori l'impresa è obbligata ad impiegare mezzi, macchine ed attrezzature ritenute idonee dalla D.L., tenendo in cantiere quanto utile ed idoneo, in rapporto alla entità dei lavori che dovranno eseguirsi.

Prima di dare inizio a lavori, l'impresa è tenuta ad informarsi presso gli Enti erogatori di servizi se nelle zone nelle quali ricadano le opere, esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo l'impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

Il maggiore onere al quale l'impresa dovrà sottostare per la esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle opere danneggiate, alla direzione dei lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'impresa, rimanendo del tutto estraneo l'Amm.ne Comunale da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dalla disposizione di affidamento, purché a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'eseguimento di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

È fatto obbligo tassativo all'impresa di rispettare e far rispettare a quanti hanno ingerenza o interferenza con i lavori appaltati, le norme antinfortunistiche vigenti, in modo da garantire l'incolumità degli operatori del servizio e dei terzi in genere.

L'impresa dovrà altresì osservare le leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs 81/2008), nonché le norme del contratto collettivo nazionale di categoria.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere dall'impresa.

L'impresa ha l'obbligo di regolare i propri lavori in correlazione con interventi eseguiti contemporaneamente ad altre imprese, in modo da non procurare intralci ed interferenze.

ART. 15

PAGAMENTI

Il pagamento dei lavori affidati con i vari ordinativi sarà disposto dalla D.L. sulla base di SAL e relativi certificati di liquidazione di importo non inferiore ad €. 30.000,00 (Trentamila/00), al netto del ribasso d'asta.-

La liquidazione del credito residuo avverrà dopo l'approvazione della "relazione sulla esecuzione ed acclaramento dei lavori" di ogni singola annualità, di cui al successivo art. 18, che la Direzione Lavori dovrà produrre entro e non oltre novanta giorni dalla data di approvazione del relativo conto finale.

ART.16

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Nell'esecuzione dei vari lotti di lavoro affidati, l'impresa è obbligata ad adottare tutti i mezzi e cautele idonei a prevenire danni in genere ed in particolare gli infortuni sul lavoro secondo quanto disciplinato dal Decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'impresa, pertanto, rimane l'unica responsabile di eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i lavori, sollevando l'Amministrazione ed il personale preposto alla sorveglianza e alla direzione dei lavori, da ogni responsabilità civile e/o penale, derivante da danni, infortuni ed altro, cagionate sia alle persone addette ai lavori che a terzi.-

ART. 17

PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa nella esecuzione dei lavori disposti dalla DL con appositi ordinativi dovrà utilizzare personale tecnico idoneo ed in possesso di adeguata capacità professionale. Inoltre dovrà mantenere la disciplina nel cantiere e osservare e far osservare al proprio personale le leggi e i regolamenti.

ART. 18

ACCLARAMENTO DEI LAVORI

I lavori di manutenzione realizzati, per la loro caratteristica, saranno acclarati annualmente con l'approvazione della relazione sulla esecuzione dei lavori, da redigersi a cura della Direzione Lavori al posto del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 141 del D.Leg. 163/2006 e art. 21 comma sei della L.R. 13/2001.

Sino a quando non sia stata approvata la relazione innanzi menzionata, la manutenzione delle opere eseguite sarà a cura e spese dell'Impresa, che non avrà diritto ad alcun rimborso.

Ove l'impresa non provvedesse alla suddetta manutenzione, l'Amministrazione procederà alla necessaria riparazione in danno dell'Impresa medesima.

ART. 19

SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Poiché gli interventi ad affidare con i vari ordinativi, in conformità alle disposizioni del precedente art. 12, generalmente, riguarderanno limitate entità di lavorazione e non dovranno interferire con altri interventi previsti contestualmente sulle aree di intervento, è fatto obbligo all'aggiudicatario dell'accordo quadro di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle lavorazioni, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Tale piano dovrà tenersi dall'impresa presso le aree di lavorazione a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese sarà redatto dal coordinatore della sicurezza, all'uopo individuato, il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. In questo caso le imprese che effettueranno le lavorazioni sono obbligate a presentare il proprio POS nel rispetto del redatto PSC.

ART. 20

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato si farà riferimento al D. Lgs. 163/2006 e relativo Regolamento di esecuzione e alla L.R. 13/2001.

PARTE 3 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, aggiudicatario dell'accordo quadro, sarà tenuto al rispetto degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese che a qualsiasi titolo verranno coinvolte nei lavori, ad effettuarsi sulla base sull'accordo quadro disciplinato dal presente capitolato.

ART. 22

RECAPITO OPERATIVO

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare alla D.L. il recapito del proprio ufficio operativo, il numero del servizio FAX e dell'utenza telefonica fissa e mobile.-

ART. 23

CONTROVERSIE

Le controversie che eventualmente insorgeranno in sede di esecuzione dell'accordo quadro, saranno definite ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 163/2006 o tramite l'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Bari, con esclusione dell'arbitrato. –

www.AlboPretorionline.it 17/02/14